

IV c.
REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 13 approvato dalla

Giunta Regionale nella seduta del 31/5/1976

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 408 II Legislatura

Disegno di legge : " Norme per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero , nei casi di responsabilità di terzi, delle spese di ospedalità anticipate dalla Regione".

RELAZIONE

REGIONE PUGLIA

Con legge n. 396 del 17/8/1974 è stato disposto il passaggio alle Regioni delle competenze statali in materia di assistenza ospedaliera.

Nell'ambito della normativa cornice, disciplinando l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, la Regione, con legge n. 5/75 ha dettato disposizioni (artt. 20 e 21) per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa nei casi di responsabilità di terzi.

I dati statistici rilevati per il primo anno, hanno messo in evidenza un'alta media di degenze ospedaliere il cui importo da recuperare ammonta già a vari miliardi di lire.

La presa di coscienza del problema richiede la predisposizione di interventi soprattutto a livello operativo e la conseguente prefigurazione di un modulo organizzativo attraverso cui si articolano le fasi procedurali dell'attività.

Non risponderebbe certo a canoni di sinteticità enucleare i passaggi articolati per la definizione delle pratiche relative all'azione di rivalsa per ospedalità, pur tuttavia non può non dirsi non propedeutico, per la qualificazione obiettiva delle scelte, la indicazione di massima degli adempimenti istruttori atti a condurre al recupero delle somme dovute.

Per ciascun recupero, orbene, è necessario acquisire preliminarmente elementi relativi a: 1) le circostanze di fatto; 2) eventuale sussistenza di responsabilità di terzi e misura di tale responsabilità in

REGIONE PUGLIA

- 3 -

eventuale concorso con la responsabilità dell'infortunato; 3) eventuale definizione in sede penale.

A tanto va aggiunto la necessità di un costante contatto con gli organi di polizia giudiziaria e con gli Uffici giudiziari competenti in sede penale nonché con gli stessi infortunati.

Va altresì posto in evidenza che la fase transattiva, almeno per l'infortunistica stradale, deve svolgersi nell'ambito della provincia, risultando provinciali gli ispettorati di liquidazione delle compagnie assicurative.

La frantumazione, poi, nell'ambito regionale, delle stazioni dei carabinieri e dei commissariati di pubblica sicurezza, nonché degli uffici giudiziari (2 corti di appello, 7 tribunali e 73 preture, tutti competenti secondo il valore e il grado, negli affari che interessano) convince sulla "convenienza" individuata in termini di funzionalità, di una struttura regionale decentrata, almeno per provincia, atteso che tra l'altro il fine pubblico è quello di pervenire al tempestivo recupero delle somme di cui la Regione è creditrice e che in questo contesto la ipotesi di un accentramento nel capoluogo regionale per ovvie motivazioni, porterebbe con sé il pensabile intasamento riveniente dalla difficoltà di contatti diretti con gli organismi e con i soggetti interessati.

Un simile quadro di prospettiva autorizza a ritenere snella ed efficace una struttura che si ispiri al principio del decentramento, per cui considerata la natura intrinsecamente contenziosa della fattispecie, ci si è orientati verso l'assegnazione dei compiti a quegli uffici

REGIONE PUGLIA

- 4 -


la cui impostazione originaria appare predisposta a riceverli.

Ci si riferisce agli Uffici Regionali del Contenzioso istituiti con la nota legge , n. 8/73.

Si pone pure all'attenzione, naturalmente, anche se come riflessione collaterale, la questione dell'organizzazione degli uffici competenti a seguire l'azione di rivalsa in sede giurisdizionale.

Può subito anticiparsi che successive disposizioni stralcio avranno come preciso campo di intervento la definizione delle strutture del settore Legale, tema questo divenuto ormai indifferibile.

Solo in via transitoria pertanto è rimasta la competenza accentrata del settore Legale - così come è determinata dalla legge n. 18 del 24/3/1974, in attesa di una razionale ristrutturazione di questo Ufficio.



REGIONE PUGLIA

NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGA e DELL'AZIONE
di RIVALSA PER IL RECUPERO, NEI CASI DI RESPONSABILITA' di
TERZI, DELLE SPESE di SPEDALITA' ANTICIPATE DALLA REGIONE -

Art. 1

L'istruttoria amministrativa ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'art. 20 della legge regionale n.5, e la conseguente definizione, è curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio.

Qualora il fatto illecito si verifichi in territorio di altra regione o fuori di quello nazionale la competenza fa capo all'Ufficio della Provincia di residenza dell'infortunato

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Agli stessi uffici, gli enti ospedalieri, gli istituti, enti e Case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della legge regionale 20/1/1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da stati morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili.

Art. 3

Restano ferme, per quanto attiene la materia "rival-sa per spedralità", le competenze del settore legale nell'ambito delle attribuzioni specificate all'art. 13 l. r. n. 18/1974.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Le deliberazioni per eventuali archiviazioni, rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della giunta regionale ai sensi dell'art. 41 lett. g dello Statuto -
La giunta decide su relazione degli uffici del contenzioso competente, sentito il settore legale.

Art. 5

E' abrogato l'art. 5 della l.r. n.8 del 31 marzo 1973 -

REGIONE PUGLIA

Art. 6

Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonché di quelli previsti nella citata legge n.8/1973, la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, determina, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità richieste in comando ai sensi dell'art. 19 della legge 17.8.1974 n.386 -

Art. 7

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 e 60 dello Statuto -

REGIONE PUGLIA

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il
giorno della sua pubblicazione -

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservar-
la e farla osservare come legge della Regione -

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 7.6.76

